

ELENCO SOCI IGI

PER ACQUISIRE N. 3 CREDITI, BISOGNERA' PRESENZIARE ALL'INTERA SEDUTA DEL CONVEGNO. E' PREVISTA UNA TOLLERANZA DI TRENTA MINUTI, MA SOLTANTO ALL'INIZIO DEL CONVEGNO.

QUINDI, NON CI SARA' POSSIBILE ACCETTARE IL CERTIFICATO RILASCIATO ALL'ENTRATA, PRIMA DELLA FINE DEL CONVEGNO.



Istituto Grandi
Infrastrutture

A4 HOLDING s.p.a
AEROPORTI DI ROMA s.p.a.
ANAS s.p.a.
ANSALDO S.T.S. s.p.a.
ASTALDI s.p.a.
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V.
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA s.p.a.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a.
Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE s.p.a.
Società Italiana per CONDOTTE D'ACQUA s.p.a.
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.
GRANDI LAVORI FINCOSIT s.p.a.
GRANDI STAZIONI s.p.a.
HUPAC s.p.a.
Impresa PIZZAROTTI & C. s.p.a.
INTESA SANPAOLO s.p.a.
ITALFERR s.p.a.
LEGANCE - Avvocati Associati
LEONARDO - FINMECCANICA s.p.a.
MEDIL - Consorzio Stabile
POSTE ITALIANE s.p.a.
S.A.T.A.P. s.p.a.
S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.
SALINI IMPREGILO s.p.a.
S.I.T.A.F. s.p.a.
SOGIN s.p.a.
TRENITALIA s.p.a.
TREVI s.p.a.

Segreteria organizzativa del Convegno:
IGI

Istituto Grandi Infrastrutture

Via Cola di Rienzo, 111

00192 Roma

Tel. 06.3608481 Fax 06.36084841

e-mail: igiroma@tin.it

Sito Web: www.igitalia.it

CONVEGNO

BREXIT NORMATIVA DELL'ITALIA?

Roma, 18 ottobre 2016

ore 15.00 - 18.00

**Evento accreditato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma
n. 3 crediti formativi**

VISCONTI PALACE HOTEL

VIA FEDERICO CESI, 37

00193 ROMA

TEL.: +39 06 594848

CONVEGNO IGI

18 ottobre 2016 - ore 15.00 - 18.00

SCHEDE DI ADESIONE

da compilare e trasmettere
al telefax n. 0636084841 o e-mail: igiroma@tin.it

ISCRIZIONE ON-LINE

www.igitalia.it

Nome e Cognome:

Società:

Indirizzo:

Cap. e Città:

Telefono:

Telefax:

E-mail:

IMPORTANTE

Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

PROGRAMMA DEI LAVORI

15.00 Registrazione dei Partecipanti

15.30 Apertura dei lavori e saluto

On. Giuseppe **ZAMBERLETTI**
Presidente dell'IGI

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Avv. Federico **TITOMANLIO**
Segretario Generale IGI

RELAZIONI

La Corte UE sul subappalto
Dr. Claudio **RANGONE**
Esperto IGI per l'Europa

I riflessi sull'art. 105
Avv. Laura **SAVELLI**
Consulente IGI

Modificazioni non ricadenti nell'art. 106
Avv. Paolo **CLARIZIA**
Professore a contratto in Diritto Amministrativo e Diritto degli Enti Locali
Link Campus University

La Corte UE e il nuovo rito appalti
Prof. Avv. Alessandro **BOTTO**
Legance - Avvocati Associati
Presidente della Commissione Normativa dell'IGI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Prof. Avv. Paolo **CARBONE**
Ordinario in Diritto comparato presso l'Università degli studi di Sassari e docente alla Luiss in Sistemi giuridici latinoamericani

L' "exit" dell'Italia dalle Direttive vanta una tradizione risalente addirittura a prima ancora del recepimento (1977/584) della Direttiva appalti del 1971. Infatti, nel 1973 fu approvata la legge "14", la quale venne spacciata come recepimento delle Direttive 304 e 305, senza considerare che essa elevava a sistema l'esclusione automatica! Non è questa l'occasione per ripercorrere la lunga striscia di violazioni in cui è incorsa l'Italia. E' bene però tenere sotto osservazione le pronunce della Corte UE, trattandosi della strada maestra per penetrare lo spirito comunitario, specialmente, poi, in questo momento in cui ci troviamo in un delicato snodo ordinamentale che si va completando con strumenti che segnano un iato, rispetto alla nostra tradizione normativa. Questo Convegno prende, dunque, in esame tre argomenti che sono stati oggetto di pronunce della Corte UE in questi ultimi mesi.

Il primo argomento è quello del **subappalto**. La sentenza Wroclaw del 14 luglio 2016, da leggere in parallelo sia con il precedente Siemens sia con le conclusioni dell'avvocato generale del 28 giugno 2016 nel caso Hörmann Reisen, conferma che il subappalto è uno strumento di organizzazione imprenditoriale che non può essere imbrigliato in vincoli o divieti. Il riferimento è all'art. 105, che presenta anche il paradosso di un legislatore delegato che, di fronte ad un criterio di delega unico (rrr) dell'art. 1 della legge 2016/11, ha tirato fuori tre soluzioni normative, ognuna diversa dall'altra (art. 31, comma 8; art. 105, art. 174). Il secondo tema riguarda la **modificabilità** dei contratti (art. 106). In questo caso, più che di "brexit", è da parlare di avviso ai naviganti: attenti alle transazioni con le quali si modifica l'oggetto del contratto, perché potrebbero ricadere al di fuori dei casi ricompresi nell'art. 106, e divenire per ciò oggetto di riappalto del contratto. Il terzo tema riguarda i **ricorsi** al giudice amministrativo. Nelle sue conclusioni dell'8 settembre 2016, l'avvocato generale esprime un avviso non contrario all'impugnabilità di atti preparatori dell'aggiudicazione e questo ci riporta agli artt. 29, co. 1 e 204, co. 1, lett. b). Non c'è, quindi, "brexit". Anzi!

Diversamente invece nella sentenza 15 settembre 2016, C-439/14 e 488/14, sempre in tema di ricorsi al giudice amministrativo. Il caso è nato dal fatto, che la Romania aveva varato una legge che subordinava la ricevibilità dei ricorsi alla costituzione di una "garanzia di buona condotta" (di rilevante valore). La questione rimanda all'esoso contributo unificato vigente in Italia. Nel caso rumeno, il giudice remittente ha investito della questione anche la Corte Costituzionale, forse memore delle parole dell'avvocato generale che, nella causa riguardante il nostro contributo unificato, aveva esordito aderendo alle parole del giudice del XIX secolo, sir James Matthew (che non è il creatore di Peter Pan), secondo il quale "la giustizia è aperta a tutti come l'Hotel Ritz". Le conclusioni erano state, ovviamente, per la reiezione, considerato che il pagamento del contributo possono permetterselo solo gli ospiti dell'Hotel Ritz. Dunque, il giudice rumeno ha rimesso la questione anche alla Corte Costituzionale, la quale ha bocciato la norma sulla garanzia di buona condotta affermando che essa non può essere trattenuta in caso di reiezione del ricorso perché si crea un ostacolo alla difesa dei diritti dei cittadini (e si neutralizza uno strumento di controllo della corruzione).